



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "A.DE BLASIO"



Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
con sezioni associate comune di San Lorenzo Maggiore
Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)

Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC -Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622

ISTITUTO COMPRENSIVO-GUARDIA SANFRAMONDI
Prot. 0000645 del 06/02/2022
IV-8 (Uscita)

- A tutto il personale
- Ai Genitori dell'I.C. "A.De Blasio"
- epc al DSGA
- Al Sito Web dell'IC "A.De Blasio"
- All' Albo/Area Comunicazioni Famiglie e Personale

OGGETTO: nuove disposizioni sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 - AGGIORNAMENTO ai sensi del D.L. n. 5 del 04/02/2022.

Alla luce dei nuovi dispositivi di legge, si comunicano le **NUOVE modalità di gestione dei casi di positività** all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno delle classi:

SCUOLA DELL'INFANZIA

fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti, fino al decimo giorno successivo** alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;

- nel caso di specie è previsto l'obbligo di effettuazione test antigenico rapido o molecolare o test antigenico **autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.**

con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività** per una durata di **cinque giorni**.

SCUOLA PRIMARIA

fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunniche abbiano superato i sei anni di età**, fino al **decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19:

- nel caso di specie è previsto **obbligo test** antigenico rapido o molecolare o test antigenico **autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**

con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che:

1. diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
2. posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2, da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su specifica richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
3. Gli **altri alunni** svolgono la **DaD/DDI** per la durata di **cinque giorni**.
4. Caso accertato positivo al COVID-19 su specifica richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
5. Gli **altri alunni** svolgono la **DaD/DDI** per la durata di **cinque giorni**.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in **presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte degli **alunni e dei docenti**;

- **nel caso di specie è previsto obbligo test** antigenico rapido o molecolare o test antigenico **autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione**;

con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che:

1. diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**;
2. posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2, su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori.
3. Gli **altri alunni** svolgono la **DDI** per la durata di **cinque giorni**.

Modalità di applicazione dei dispositivi normativi

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022,

si ricorda che:

l'**auto sorveglianza** si applica solo per coloro che:

- hanno ricevuto la dose booster;
- hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni;
- sono guariti entro 120 giorni;

- sono guariti dopo il completamento del ciclo primario
la **quarantena** si applica a tutte le altre fattispecie nella misura:
 - di n. 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita;

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica quindi la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'**obbligo di indossare per i successivi cinque giorni** i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**.

Riammissione in classe

I soggetti **in regime di quarantena precauzionale** sono riammessi in classe *se dimostrano di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati*.

Verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza

La verifica per consentire la didattica in presenza viene effettuata attraverso:

- l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID – 19. Il personale scolastico, opportunamente delegato dal Dirigente Scolastico, provvede alla verifica all'ingresso

Oppure,

al fine di facilitare l'avvio delle attività didattiche quotidiane:

la **copia cartacea del Green Pass** (dalla quale si rileva anche la data dell'ultima somministrazione) esclusivamente mediante presentazione, da parte dell'alunna/o ai docenti in servizio alla prima ora di lezione. Si precisa che i documenti presentati non saranno archiviati. **In caso di riscontro negativo:**

i docenti in servizio alla prima ora, provvedono ad incaricare l'ufficio alunni di rintracciare i genitori per far prelevare il/la propria/o figlia/o a scuola. **Gli/le alunne/i, in attesa di rientrare a casa, vengono accompagnati da un collaboratore scolastico nell'aula COVID – 19 e sorvegliati dallo stesso.**

Si ricorda infine, che è fatto comunque **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**.

Decorrenza efficacia delle misure

A partire dalla giornata di lunedì 07/02/2022, ai sensi dell'art. 6, c. 6 del D.L. n. 5 del 04/02/2022 citato in premessa,
con sostanziale effetto retroattivo.

In particolare:

-
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

- che a partire **dal giorno 07/02/2022 tutte le misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19, relative all'attivazione delle modalità di erogazione del servizio per gli alunni in presenza o a distanza, sono revocate e si adeguano a tutto quanto previsto dalla presente circolare.**

Nello specifico la classe **IV B Scuola Primaria di Guardia Sanframondi**, rientra in presenza in base alle indicazioni precedentemente dettagliate.

Le richieste di didattica a distanza saranno esaudite esclusivamente per gli alunni positivi asintomatici con certificato del MMG.

Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alla normativa di cui in premessa.

La presente circolare è soggetta a rideterminazione, in caso di successive disposizioni governative.

Riferimenti normativi

Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 *Obbligo vaccinale per il personale della scuola*
Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 9498 del 04/02/2022 *Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2*

il Decreto Legge n. 5 del 04/01/2022 *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*, in particolare l'art. 6 *Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*;

Abrogazione: c. 6 dell'art. 6 *L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto - legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.*

In allegato:

- 1) *il Decreto Legge n. 5 del 04/01/2022*
- 2) *Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 9498 del 04/02/2022*
- 3) *Modello di autocertificazione per attestazione esito negativo test antigenici autosomministrati*

Angelo Melillo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)